

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
"DIDATTICA E COMUNICAZIONE DELLE SCIENZE" (CLASSE LM-60)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione.....	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale.....	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 7
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea Magistrale in DIDATTICA E COMUNICAZIONE DELLE SCIENZE (Classe LM-60), di seguito indicato con CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. L'organo collegiale competente è il Consiglio Interclasse del Corso di Laurea in Scienze Naturali e del Corso di Laurea Magistrale in Didattica e Comunicazione delle Scienze, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it. Altre informazioni sono reperibili sui portali del DSCG www.dscg.unimore.it e www.s4edu.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una Laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.

2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS LM-60, gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari:

- aver conseguito una Laurea Triennale nella Classe L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (e delle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99 o nel previgente ordinamento quadriennale/quinquennale);

oppure

- aver conseguito altra Laurea Triennale (e corrispondenti lauree nel previgente ordinamento quadriennale/quinquennale) con cui lo studente abbia acquisito almeno 70 CFU complessivi in uno o più dei settori scientifico disciplinari BIO, GEO, MAT, FIS, CHIM, INF/01 o ING-INF/05.

E' necessario inoltre il possesso del livello B1 in lingua inglese.

Il possesso dei requisiti curriculari è verificato da una Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche su proposta del Consiglio Interclasse, che valuta i titoli e la documentazione allegata alla domanda di valutazione. Qualora la Commissione riscontri la presenza di debiti curriculari, vengono indicate specifiche integrazioni da colmare entro i termini assegnati e comunque entro la data di scadenza indicata sul Bando di Ammissione, che permetta di completare la procedura di immatricolazione, con le seguenti modalità:

- iscrizione a corsi singoli di Lauree Triennali di settori scientifico disciplinari BIO, GEO, MAT, FIS, CHIM, INF/01 o ING-INF/05 per il recupero dei crediti curriculari mancanti.

Le modalità di accertamento e la modalità di verifica della preparazione iniziale sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso, e riportati nel sito www.dscg.unimore.it.

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale conseguita in una Laurea (che soddisfi i requisiti curriculari indicati al punto 2) da non più di 15 anni dalla data di presentazione della domanda. La preparazione viene verificata dalla Commissione esaminatrice, definita al comma 2, che valuta i titoli e la documentazione allegata alla domanda di valutazione.

Qualora la Laurea sia stata conseguita da oltre 15 anni, lo studente deve sostenere un colloquio con la Commissione esaminatrice, che valuterà le competenze sugli argomenti e/o contenuti degli insegnamenti dei principali ambiti disciplinari indicati al comma 2. In caso di esito negativo, lo studente non potrà iscriversi al CdS LM-60 per l'anno accademico in corso.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS LM-60, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.s4edu.unimore.it. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul

sito www.dscg.unimore.it.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

1) caratterizzanti;

2) affini o integrative;

3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione orale o scritta sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o esercitazione sul campo. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti.

5. La conoscenza della lingua straniera verrà accertata mediante l'acquisizione della idoneità al corso curricolare di Inglese (B2). Altre attività formative saranno verificate con le modalità di accertamento del profitto riportate nella scheda relativa all'attività formativa secondo quanto riportato al comma 3.

I risultati degli *stages*/tirocini verranno verificati tenendo conto del giudizio congiunto del tutor aziendale e del tutor scientifico.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal Consiglio Interclasse sulla base della certificazione rilasciata dalle istituzioni ospitanti, posto che sia stata valutata prima della partenza dello studente la coerenza delle attività formative da svolgersi all'estero con gli obiettivi formativi del CdS LM-60.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun

insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Tali appelli saranno specificamente indicati come "appelli per studenti fuori corso". Tale possibilità è estesa anche a studenti che hanno completato le attività didattiche del II anno ma non sono ancora formalmente fuori corso.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il Consiglio Interclasse dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di 12 CFU. Pertanto lo studente viene iscritto come ripetente se non ha conseguito il numero minimo di crediti previsto per l'ammissione al secondo anno, ossia 12 CFU.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio, previo (i) consenso del docente titolare che valuta su questioni di propedeuticità o prerequisiti richiesti per la fruizione dell'insegnamento e (ii) verifica della disponibilità ricettiva di aule e laboratori didattici.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica dei requisiti curriculari del CdS LM-60 delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente ad un colloquio informativo.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CONSIGLIO INTERCLASSE secondo i seguenti criteri:

se lo studente proviene da un Corso di Studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non è inferiore al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio Interclasse;

se lo studente proviene da un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non è inferiore al 40%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio Interclasse.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo nel caso l'integrazione riguardi una frazione massima del 20% dei CFU.

In tutti gli altri casi (frazione superiore al 20%), il voto finale sarà determinato dalla media ponderata della valutazione conseguita nel colloquio integrativo e del voto dell'esame originario.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti iscritti possono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate compilando il piano on-line nelle apposite date di apertura delle finestre. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è determinato annualmente dal Consiglio Interclasse.

3. Il Consiglio Interclasse valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione.

Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, può inviare una lettera al Presidente del Consiglio Interclasse mediante posta elettronica per esprimere la motivazione delle sue scelte. Il Consiglio Interclasse è tenuto a svolgere un'ulteriore valutazione nella prima seduta utile, trasmettendo gli atti al DSCG per una pronuncia definitiva.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi può essere scritta in lingua inglese, previo consenso del Consiglio Interclasse, e la relazione finale può essere esposta nella stessa lingua. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro di tesi in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore) dell'Università di Modena e Reggio Emilia, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla attività dello studente alla commissione.

La proposta dell'argomento di tesi deve essere presentata in forma scritta dallo studente (in accordo con il relatore) al Presidente per approvazione del Consiglio almeno quattro mesi prima della discussione della tesi.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di 5 e non più di 11 membri. La Commissione di Laurea è composta da docenti e ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia e, nel numero massimo di due, da professori a contratto presso il DSCG nell'anno accademico interessato e cultori della materia.

4. Limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi analoghi, i CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale possono essere suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione. L'eventuale suddivisione viene deliberata in sede di Consiglio di Interclasse e riportata nel verbale della seduta. Essa resta valida fino ad una successiva modifica.

Art. 11 – Conseguimento della Laurea Magistrale

1. La Laurea Magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero

massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodieci (66/110). Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata dei voti conseguiti in tutti gli esami del biennio della Laurea Magistrale che hanno ricevuto una valutazione in trentesimi, compresi quindi anche i corsi a libera scelta dello studente;

b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 8 punti. La valutazione della prova finale viene effettuata in base alle competenze tecniche, i risultati ottenuti, la capacità di sintesi e la capacità espositiva e grafica acquisiti dal candidato;

c) dell'incremento di voto in relazione al tempo necessario per il conseguimento del titolo: due punti se la laurea è conseguita in corso entro dicembre, un punto se la laurea è conseguita in corso nella sessione straordinaria;

d) dal punteggio attribuito alle lodi costituito da 0,2 punti per ciascuna lode riportata negli esami;

e) dal punteggio attribuito per periodi di studio all'estero autorizzati dal CI (fino a un massimo di 1,6 punti).

Qualora i candidati arrivino ad una valutazione complessiva maggiore o uguale a 113/110 può essere proposta la lode (indipendentemente dal fatto che siano in corso o fuori corso e dal fatto che abbiano/non abbiano ottenuto lodi negli esami di profitto sostenuti). La lode può essere attribuita solo con giudizio unanime della Commissione.

Per studenti eccezionalmente meritevoli che abbiano raggiunto i requisiti per l'assegnazione della lode e che abbiano conseguito il massimo punteggio di trenta trentesimi (30/30) in tutte le prove di esame del CdS ed in possesso di almeno sei lodi, la Commissione può, all'unanimità, proporre al Dipartimento l'attribuzione dell'encomio. L'encomio viene riportato, con specifica motivazione, nel certificato supplemento al Diploma di Laurea.

4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il Consiglio Interclasse organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio Interclasse può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il Consiglio Interclasse assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il Consiglio Interclasse vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione

(coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento di afferenza del CdS è istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS LM-60, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.s4edu.unimore.it.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.